

La consulenza tecnica

Raul Berto

rberto@units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
**Ingegneria
e Architettura**

Le controversie civili

Modalità di risoluzione delle controversie civili

1. Composizione amichevole / stragiudiziale

Transazione, negoziazione assistita, mediazione civile e commerciale

2. Via giudiziaria

Decisione del giudice

3. Arbitrato

Lodo arbitrale

Il consulente tecnico

“ *Esperto, professionista, incaricato di redigere la consulenza tecnica.* ”

- **Del giudice (d'ufficio, CTU)**
Esperto o professionista
- **Di parte (CTP)**
Professionista

Finalità

- Coadiuvare l'azione giudiziaria
- Costituzione di Società per Azioni SPA
- ...

I motivi di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio art. 51 del Codice di Procedura Civile

1. Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto.
2. Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori.
3. Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.
4. Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico.
5. Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza [...].

La consulenza tecnica

” *Elaborato redatto da un esperto che supporta la risoluzione di una controversia o la redazione di un atto.*

1. La **nomina** del CTU e la **formulazione del quesito** da parte del giudice
2. Il **giuramento** del CTU «*di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità*»
3. Le **operazioni peritali**
4. La **stesura della perizia**
5. La **valutazione delle osservazioni** dei consulenti di parte
6. Il **deposito** della perizia

L'accertamento tecnico preventivo

artt. 696 e 696bis del Codice di Procedura Civile

” *Strumento processuale utilizzato per acquisire elementi di prova prima che inizi un processo o per prevenire l'insorgenza di una controversia.*

Procedura

- Una delle parti propone ricorso al tribunale, specificando l'oggetto dell'accertamento e i motivi della richiesta.
- Il giudice nomina un CTU per svolgere l'accertamento tecnico.
- Il CTU redige e deposita una relazione che risponde al quesito postogli.

Effetti della relazione tecnica

- Ha valore probatorio nel caso in cui si apra successivamente un processo.
- Può essere utilizzata per trovare un accordo tra le parti ed evitare il giudizio.

Fine

Raul Berto

rberto@units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
**Ingegneria
e Architettura**